

COMUNICAZIONE DI OSPITALITA' A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI O APOLIDI

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n.286 del 25 Luglio 1998 art.7 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Bossi/Fini n.189/2002 – Legge Finanziaria 2007 n.296/2006).

Che cos'è

Comunicazione obbligatoria per chi ospita, cede un immobile o porzione di esso a qualsiasi titolo (affitto, vendita, comodato, ecc.) ad un cittadino straniero o apolide, a prescindere dalla durata della sua permanenza.

Chi è tenuto a presentarla

Il proprietario dell'immobile, l'usufruttuario, il locatario in caso di sublocazione, il rappresentante legale o chiunque ospita un cittadino straniero o apolide.

E' considerato "straniero" il cittadino non residente in uno degli stati appartenenti all'Unione Europea.

Quando presentarla

Entro 48 ore dal giorno in cui il cittadino straniero o apolide ottiene la disponibilità dell'immobile in oggetto. In caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, la comunicazione non deve essere ripetuta.

A chi presentarla

All'Autorità Locale di P.S. che è il Sindaco di Gabicce Mare per il tramite dell'ufficio di Polizia Municipale sito in via XXV Aprile n.1 o all'Ufficio Protocollo del Comune con sede in via C.Battisti n.66, a mano (nei giorni feriali e negli orari di apertura al pubblico) o a mezzo raccomandata a/r (ai fini dell'osservanza dei termini vale la data di ricevuta postale).

Come presentarla

In duplice copia, su apposito modulo reperibile in allegato o presso il Comando di Polizia Municipale di Gabicce Mare.

Dati necessari alla compilazione

- Dati del cedente (locatore o venditore)
- Dati del cessionario (colui che entra in possesso dell'immobile) compresi gli estremi del documento di identità (la legge stabilisce che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente mediante l'esame di un documento di identità)
- La data di cessione e il motivo (vendita, affitto, ospitalità, etc.). In caso di ospitalità specificare se è a tempo determinato o indeterminato
- I dati precisi dell'unità immobiliare ceduta, e cioè l'indirizzo, l'uso a cui è adibito il fabbricato (appartamento, negozio, etc.), il piano, la scala, l'interno, il numero di vani (per vano si intende una stanza abitabile con finestra), il numero di accessori (ad esempio bagno, cucinotto, ripostiglio, disimpegno, cantina, garage, ecc.) e il numero di ingressi
- Data di compilazione e firma del dichiarante

Oltre ai dati suddetti, vanno allegati:

- Copia di un documento di riconoscimento del firmatario delle dichiarazioni di ospitalità (**obbligatorio**)
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato o copia del medesimo trasmesso per la registrazione

- Autodichiarazione in merito al contratto di locazione con allegata copia documento d'identità
- Se previsto dal contratto di locazione, autorizzazione del locatario al locatore ad ospitare altre persone
- Planimetria dell'immobile
- Copia del Permesso di Soggiorno o Visto d'ingresso apposto sul Passaporto **(obbligatorio)**

Sanzioni

Ai sensi dell'art.7 del Decreto Legislativo 286/1998, l'omessa o incompleta o tardiva comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 160 a Euro 1.100 con pagamento in misura ridotta di Euro 320.

Gli obblighi della Polizia Municipale

Presentata la comunicazione su apposito modulo e nei termini prestabiliti, questa viene registrata/numerata e trasmessa per via telematica alla Questura di Pesaro e Urbino.

Una delle due copie in originale è tenuta agli atti d'ufficio presso il Comando di Polizia Municipale di Gabicce Mare, mentre l'altra viene spedita alla Questura di Pesaro e Urbino (come da richiesta della stessa).

Inoltre viene trasmessa copia della comunicazione al Comando dei Carabinieri di Gabicce Mare, all'Ufficio Tributi del Comune di Gabicce Mare e, in caso di vendita o affitto di locali ad uso commerciale, anche all'Ufficio Licenze.

Le comunicazioni di ospitalità a cittadino straniero vengono inserite in una banca dati, presso il Comando di Polizia Municipale, e rimangono a completa disposizione delle Forze di Polizia per eventuali consultazioni.

Cosa dice a riguardo l'art.7 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 n.286 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Bossi/Fini n.189/2002 – Legge Finanziaria 2007 n.296/2006)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del Passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2 bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

Integrazioni apportate dalla Legge n125 del 24 Luglio 2008 (Pacchetto Sicurezza)

Il cd "Pacchetto Sicurezza" ha introdotto la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni per chi, a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia la disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione. Alla condanna segue la confisca dell'immobile, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato, e le somme ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di contrasto dell'immigrazione clandestina.

Modulistica

1. Modulo Comunicazione di Ospitalità a Cittadino Straniero